

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2011, n. 1087 con la quale è stata presentata una proposta, ai fini dell'espressione del parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Emilia-Romagna, di declinazione dei criteri previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 "Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna" per la rimodulazione degli obiettivi programmatici di patto per l'anno 2011;

Dato atto che con nota del 27 luglio 2011, prot. PG-2011-183152, la Vicepresidente della Giunta, Simonetta Saliera, ha presentato richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali con riferimento al contenuto della deliberazione di Giunta n. 1087 già citata;

Dato atto, altresì, che con nota del 28 luglio 2011, prot. PG-2011-1844605, il Presidente della Commissione I "Bilancio, affari generali ed istituzionali", del Consiglio delle Autonomie Locali, Luca Caselli, ha comunicato l'oggettiva impossibilità di convocare la Commissione componente nei termini prescritti dalla normativa vigente e l'intenzione a non richiedere il raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 56, comma 4, del Regolamento dell'Assemblea Legislativa;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della proposta, già presentata con la richiamata deliberazione di Giunta n. 1087 del 2011, riproponendo nel presente provvedimento il contenuto della precedente deliberazione;

Visto il comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" che prevede che le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011 - 2013 nel rispetto delle disposizioni dettate dalla stessa legge di stabilità dello Stato;

Visti, altresì, i commi dal 138 al 140, articolo 1 della già richiamata L. 220/2010 che, ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, disciplinano le modalità compensative - cosiddette di "patto verticale" - tra le regioni e gli enti locali del proprio territorio per la rideterminazione degli obiettivi programmatici, quantificati sulla base della vigente normativa statale;

Dato atto che le suddette disposizioni prevedono che:

- le regioni, sulla base dei criteri di virtuosità e delle modalità operative definiti previo confronto in sede di Consiglio delle Autonomie, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo

programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente, e per lo stesso importo, rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza;

- i comuni e le province, entro il 15 settembre, dichiarano all'ANCI, all'UPI e alla Regione di riferimento l'entità dei pagamenti che ciascun ente locale può effettuare nel corso dell'anno;
- le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre e con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visti altresì i commi 141 e 142, articolo 1, della soprarichiamata L.220 del 2010 che prevedono che:

- le regioni possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato, ai sensi della vigente normativa statale, per gli enti locali della regione;
- ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
- limitatamente all'esercizio 2011, il termine per le suddette comunicazioni è fissato al 31 ottobre 2011;

Considerato che la normativa statale prevede che, nell'ambito delle disposizioni dettate dal comma 141, richiamato, possano essere attuate modalità compensative - cosiddette di "patto orizzontale" - tra gli enti locali di uno stesso territorio regionale, autorizzate dalla Giunta regionale, per la rideterminazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno;

Richiamata la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 "Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna" con la quale è stato definito un nuovo Sistema di gestione del patto di stabilità interno, condiviso con il sistema delle Autonomie locali e con il Consiglio delle Autonomie della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che la richiamata L.R. n. 12/2010, nell'ambito di

un quadro normativo organico e sistemico già definisce, fra l'altro, i criteri e le modalità per la regolazione e la gestione delle compensazioni sia di tipo verticale (dalla Regione a favore di comuni e province) che di tipo orizzontale (tra comuni e province del territorio) tra gli obiettivi programmatici degli enti afferenti i diversi comparti;

Rilevato, in particolare, che la suddetta L.R. 12/2010 prevede che la Regione possa rideterminare gli obiettivi programmatici di Comuni e Province, definiti sulla base della vigente normativa statale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, per il conseguimento di finalità e obiettivi generali volti a:

- accrescere il livello di efficienza e di flessibilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del territorio emiliano-romagnolo;
- valorizzare le opportunità di investimenti strategici;
- ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento;
- garantire situazioni finanziarie e di bilancio di particolare solidità strutturale, con specifico riferimento al livello del debito presente sul territorio;

Richiamato in particolare l'articolo 9 della presente legge regionale che, ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, prevede che la Giunta regionale assuma quali criteri di riferimento il rimborso della quota capitale sui prestiti in essere, la popolazione residente, il livello del debito e la consistenza dei residui passivi riferiti alle spese in conto capitale escluse le concessioni di crediti;

Richiamato altresì l'articolo 10 che disciplina le modalità per la rimodulazione degli obiettivi programmatici di comuni e province prevedendo sia compensazioni di tipo orizzontale che di tipo verticale;

Rilevato che, con specifico riferimento alle compensazioni di quote di obiettivo tra enti locali (compensazioni di tipo orizzontali) l'articolo 10, richiamato, prevede che:

- i comuni e le province che prevedono di conseguire nel corso di un esercizio finanziario un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di patto comunichino alla Regione l'entità di tale differenziale;
- la sommatoria di tale differenziale costituisce una disponibilità per gli enti del sistema territoriale regionale da impiegarsi per interventi di spesa da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario;

- i comuni e le province per i quali si manifesta, nel corso di un esercizio finanziario, la necessità di superare il limite dell'obiettivo di patto comunitario alla Regione l'entità di tale fabbisogno;
- la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a ridistribuire l'importo determinato dalla sommatoria delle disponibilità comunicate da comuni e province compensando, prioritariamente, le richieste pervenute dagli enti locali finalizzate al pagamento dei residui passivi a fronte di impegni regolarmente assunti negli anni precedenti per spese in conto capitale, escluse le concessioni di crediti;

Considerato che sulla richiamata legge regionale n. 12 del 2010 non sono stati sollevati, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, tuttavia sono stati formulati alcuni rilievi - in sede tecnica - riferiti, nello specifico, alle norme che disciplinano la fase di monitoraggio e di certificazione, nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e alle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni statali (articoli nn. 12 e 15 e articolo 13, comma 6);

Considerato altresì che la Giunta regionale intende proporre un progetto di legge modificativo dell'attuale disciplina regionale in materia di Patto di stabilità territoriale, in coerenza ai rilievi tecnici sollevati;

Considerato infine che, pur nelle more di adeguamento della normativa regionale, si ritiene di poter applicare ai fini della rimodulazione degli obiettivi programmatici di comuni e province le norme dettate dalla legge regionale, nello specifico, le disposizioni che definiscono i criteri e le modalità per la gestione degli istituti della compensazione verticale e orizzontale mentre si ravvisa l'opportunità, per l'esercizio 2011, di adeguare i riferimenti temporali indicati all'articolo 10 a quelli fissati dalla legge 220 del 2010, i quali prevedono:

- il 15 settembre 2011, quale termine per la comunicazione alla Regione, Anci e Upi, da parte dei Comuni e Province, dell'entità dei pagamenti da effettuare (comma 140, articolo 1, L. 220 del 2010);
- il 31 ottobre 2011, quale termine per la comunicazione, da parte della Regione, a Comuni e Province e al Ministero dell'economia e delle finanze dei nuovi obiettivi rimodulati e degli elementi informativi previsti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (commi 140, 141 e 142, articolo 1 L. 220 del 2010);

Visto il comma 1, articolo 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 così come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la

stabilizzazione finanziaria", che sancisce che a decorrere dal 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni e degli enti locali del territorio possono essere concordate tra lo Stato e le regioni, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e che le regioni rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi;

Considerato che la "Commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione del patto di stabilità territoriale", prevista dall'art. 16 della citata legge regionale n. 12 del 2010, ha elaborato una proposta tecnica di declinazione dei criteri per la gestione delle misure orizzontali e verticali di compensazione territoriale degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno;

Considerato che i contenuti della proposta elaborata dalla Commissione interistituzionale, sopra richiamata, risultano coerenti con le finalità ed i criteri della legge regionale e rispondono all'obiettivo di:

- di ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento;
- valorizzare le azioni dei governi locali, con specifico riferimento alle realtà istituzionali che presentano situazioni finanziarie e di bilancio di particolare solidità strutturale, in primo luogo con riferimento al livello pro-capite di debito;
- di favorire interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale;
- di introdurre margini di flessibilità in risposta a specifiche esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale;

Valutato di declinare i criteri di cui agli articoli 9 e 10, citati, individuando i seguenti indicatori per il riparto della quota di obiettivo regionale a favore di Comuni e Province:

Indicatore 1: Residui passivi in c/capitale. Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto tra Residui passivi finali delle spese in conto capitale del Titolo II, al netto delle concessioni di credito, risultanti dal Rendiconto generale di ciascun Comune o di ciascuna Provincia per l'anno 2010, sulla sommatoria dei Residui passivi finali delle spese in conto capitale del Titolo II, al netto delle concessioni di credito, dell'insieme dei Comuni o delle Province assoggettate alle regole del patto di stabilità interno che chiedono di beneficiare della compensazione verticale. Ai fini della determinazione del coefficiente si considerano, in modo separato, le grandezze finanziarie riferite ai comparti dei Comuni e delle Province;

Indicatore 2: Debito. Coefficiente, applicato in misura inversamente proporzionale al contributo regionale, calcolato come rapporto tra debito pro-capite di ciascun Comune o di ciascuna Provincia, secondo le risultanze del Rendiconto generale per l'anno 2010, sul debito medio pro-capite dell'insieme dei Comuni o delle Province, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione verticale. Tale indicatore si applica esclusivamente a favore dei Comuni e delle Province che presentano un livello di debito pro-capite inferiore alla media regionale;

Indicatore 3: Interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale. Tale indicatore intende favorire la realizzazione di investimenti cofinanziati dalla Regione, il cui completamento è spesso rallentato e ostacolato dai vincoli derivanti dalle norme statali in materia di patto di stabilità interno. I pagamenti riferiti alla quota finanziaria direttamente sostenuta dall'Ente locale per la realizzazione dell'investimento stesso potranno essere, con successivo provvedimento della Giunta regionale, in tutto o in parte esclusi dal Patto di stabilità, in relazione alle esigenze espresse dai Comuni e dalle Province rispetto alle disponibilità acquisite.

Valutato inoltre di riservare parte della quota di obiettivo regionale messo in disponibilità dalla Regione a favore del Sistema territoriale, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessiva, per il sostegno di particolari situazioni emergenziali riferite a specifiche realtà locali;

Dato atto che, con successiva deliberazione di Giunta, da adottarsi entro il 31 ottobre 2011, previo confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali, si procederà a definire:

- il contributo messo in disponibilità dalla Regione Emilia Romagna per la compensazione verticale;
- il peso dei 3 indicatori e la quota riservata alle eventuali emergenze e specificità locali;
- le disponibilità raccolte dai Comuni e dalle Province per interventi di compensazioni orizzontali;
- gli obiettivi di Comuni e Province, rideterminati a seguito degli interventi di compensazione orizzontale e verticale;

Considerato che tra le finalità della legge regionale sul patto di stabilità territoriale vi è quella di trattenere, quanto più possibile, il *surplus* finanziario, ovvero la sommatoria delle maggiori economie prodotta annualmente dalle gestioni separate dei diversi enti, a favore del territorio regionale, la Giunta intende dare applicazione alla norma dettata dal comma 9 dell'articolo 13 della Legge regionale n. 12 del 2010, specificatamente rivolta a riconoscere ai Comuni e alle Province il cui obiettivo programmatico per effetto di compensazioni di tipo orizzontale è

modificato dalla Giunta regionale in senso peggiorativo il recupero, nell'anno successivo, della quota ceduta a favore del sistema regionale mediante un decremento del saldo di pari importo;

Considerato, inoltre, che in via sperimentale e nell'ottica di favorire il consolidamento di una cultura di sistema per il coordinamento della finanza pubblica locale, si ritiene di non dare applicazione, per il 2011, alla norma di cui al comma 9 dell'articolo 13 che prevede la restituzione, nell'anno successivo, da parte di Comuni e Province che hanno beneficiato di quote ricevute per effetto di compensazioni orizzontali;

Ritenuto altresì, di stabilire che i Comuni e le Province che beneficiano, nell'esercizio in corso, di risorse aggiuntive, derivanti dalla compensazione orizzontale o verticale, non utilizzate nel corso del 2011, saranno esclusi dai medesimi benefici nell'anno 2012 qualora l'ammontare della quota non utilizzata superi la soglia, a tal fine definita, con la deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre 2011;

Ritenuto di autorizzare, in coerenza con il comma 4, dell'articolo 12, l'impiego in via sperimentale del sistema informativo e di comunicazione web a tal fine predisposto dalla Regione, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili;

Dato atto che, con nota del 5 agosto 2011 - prot. PG-2011-194289, il Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio, dott. Onelio Pignatti, ha provveduto a richiedere ai Comuni e alle Province assoggettati alle regole del Patto di stabilità interno gli elementi informativi utili per l'applicazione delle misure orizzontali e verticali di compensazione degli obiettivi programmatici;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze, Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei servizi pubblici locali. Semplificazione e trasparenza. Politiche per la sicurezza;

a voti unanimi e segreti

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare il contenuto della proposta di declinazione dei criteri per la gestione delle misure compensative di tipo orizzontale e verticale degli obiettivi di patto di stabilità interno, così come già delineati con la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 27 luglio 2011;
2. di applicare le disposizioni della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 specificatamente riferite alla definizione dei criteri per la distribuzione delle disponibilità ai fini della gestione degli istituti della compensazione orizzontale e verticale degli obiettivi programmatici di patto di stabilità;
3. di declinare i criteri già previsti dalla soprarichiamata L.R. n. 12/2010 e relativi alla rimodulazione degli obiettivi programmatici di Comuni e Province, per la distribuzione dell'eventuale disponibilità finanziaria autorizzata dalla Giunta della Regione a favore del sistema territoriale per misure di compensazione di tipo verticale, mediante l'utilizzo di un set di indicatori, di cui al punto 4) del presente provvedimento, che rispondono all'obiettivo di:
 - a. ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento;
 - b. valorizzare le azioni dei governi locali, con particolare riferimento alle realtà istituzionali che presentano situazioni finanziarie e di bilancio di solidità strutturale, in primo luogo con riferimento al livello pro-capite di debito;
 - c. di favorire interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale;
 - d. di introdurre margini di flessibilità in risposta a specifiche esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale;
4. di definire il seguente set di indicatori da applicare alla disponibilità offerta dalla Regione al sistema territoriale:

Indicatore 1: Residui passivi in c/capitale. Rapporto tra Residui passivi finali delle spese in conto capitale del

Titolo II, al netto delle concessioni di credito, risultanti Rendiconto generale di ciascun Comune o di ciascuna Provincia per l'anno 2010, sulla sommatoria dei Residui passivi finali delle spese in conto capitale del Titolo II, al netto delle concessioni di credito, dell'insieme dei Comuni o delle Province assoggettati alle regole del patto di stabilità interno che hanno chiesto di beneficiare della compensazione verticale;

$$I_1 = \frac{\text{Residui finali ELn} - \text{Concessioni di crediti ELn}}{\sum (\text{Residui finali EELL} - \text{Concessioni di crediti EELL})}$$

Indicatore 2: Debito. Rapporto tra debito pro-capite di ciascun Comune o ciascuna Provincia, secondo le risultanze del Rendiconto generale per l'anno 2010, sul debito medio pro-capite dell'insieme dei Comuni o delle Province assoggettate alle regole del patto di stabilità interno che hanno chiesto di beneficiare della compensazione verticale. Tale indicatore si applica esclusivamente a favore dei Comuni e delle Province che presentano un livello di debito pro-capite inferiore alla media regionale;

$$I_2 = \frac{\text{Debito ELn} / \text{Popolazione ELn}}{\sum \text{Debito EELL} / \sum \text{Popolazione EELL}} * -1$$

Indicatore 3: Interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale. Rapporto tra pagamenti riferiti alla quota finanziaria direttamente sostenuta dall'Ente locale per la realizzazione di investimenti cofinanziati dalla Regione sul totale degli stessi pagamenti dell'insieme dei Comuni o delle Province richiedenti, assoggettati alle regole del patto di stabilità interno.

$$I_3 = \frac{\text{Pagamenti (quota locale) interventi cofinanziati ELn}}{\sum \text{Pagamenti (quota locale) interventi cofinanziati ELn}}$$

5. di stabilire che ai soli fini della determinazione del coefficiente di calcolo riferiti agli indicatori n. 1 e 2, le grandezze finanziarie, base di computo, si considerano in modo separato per i comparti dei Comuni e delle Province;
6. di stabilire altresì che l'applicazione dei suddetti indicatori e la determinazione delle relative quote da riconoscere ai diversi enti locali richiedenti avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza finanziaria in relazione alle esigenze espresse da ciascun Ente locale;
7. di destinare una quota dell'obiettivo regionale, offerto in disponibilità al Sistema territoriale, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessivamente ceduta, al sostegno di particolari situazioni emergenziali riferite a specifiche realtà locali;
8. di assegnare, prioritariamente, le risorse derivanti dalla compensazione orizzontale, messe in disponibilità per il Sistema territoriale emiliano-romagnolo dai Comuni e dalle Province per il soddisfacimento di fabbisogni di pagamento di residui passivi in conto capitale derivanti da impegni regolarmente assunti negli esercizi precedenti, escluse le concessioni di credito, ai sensi del comma 4, articolo 10, della L.R. n. 12 del 2010;
9. di stabilire che le comunicazioni degli Enti locali interessati all'applicazione degli istituti di compensazione verticale e orizzontale devono pervenire alla Regione Emilia-Romagna, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente e dal responsabile dei servizi finanziari, entro il 15 settembre 2011, salvo adeguamenti alla normativa statale vigente che saranno comunicati con nota del Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione;
10. di autorizzare la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento delle attività istruttorie, anche tramite l'impiego, in via sperimentale, del sistema informativo e di comunicazione web appositamente predisposto dalla Regione Emilia-Romagna;
11. di prevedere, al termine dell'attività tecnica ed istruttoria per la distribuzione delle disponibilità acquisite, la rimodulazione degli obiettivi programmatici dei Comuni e delle Province interessati ad operazioni di compensazioni di tipo verticale e di tipo orizzontale da autorizzarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre 2011;

12. di stabilire che con il medesimo provvedimento citato al punto 11) del dispositivo della presente deliberazione, la Giunta regionale provveda a definire il contributo complessivamente offerto dalla Regione, il peso di ciascun indicatore di cui al punto 4), la percentuale destinata a situazioni emergenziali e a specificità locali, il totale delle disponibilità raccolte dai Comuni e dalle Province per compensazioni orizzontali;
13. di stabilire, altresì, che ai Comuni e alle Province che favoriscono attraverso un comportamento collaborativo l'impiego del *surplus* finanziario sul territorio regionale, cedendo a favore di altri Comuni e Province eventuali quote di obiettivo che prevedono di non utilizzare nell'anno viene riconosciuto, nell'anno successivo, un decremento del proprio obiettivo per un importo pari a quello della quota ceduta;
14. di stabilire che i Comuni e le Province che hanno beneficiato, nell'esercizio in corso, di maggiori spazi finanziari per interventi di compensazione di tipo orizzontale o di tipo verticale saranno tenuti a documentare alla Direzione generale centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione, con le modalità che saranno indicate con nota del Direttore generale, l'effettivo impiego delle maggiori opportunità di spesa acquisite;
15. di stabilire, altresì, in conformità ai principi della legge regionale n. 12 del 2010 che gli enti beneficiari di risorse aggiuntive, per l'applicazione delle compensazioni di tipo verticale o orizzontale, non utilizzate nel corso dell'esercizio 2011, saranno esclusi dai medesimi benefici nell'anno 2012 qualora l'ammontare della quota non utilizzata superi la soglia a tal fine definita con la deliberazione di cui al punto 11) del presente provvedimento;
16. di trasmettere, entro 10 giorni dalla data di adozione, il presente provvedimento al Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi del comma 2, dell'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2010;
17. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali dell'Assemblea Legislativa;
18. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.